

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEI 'SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI.

Nomenclatura (art. 1, c. 8, del D.Lgs. 50/2016):

Numeri di riferimento CPV: 90919200-4 (Servizi di pulizia uffici) - CIG 7506519F6D

ART.1 Oggetto del servizio

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia dei seguenti immobili sede di uffici comunali:

Palazzo di Città;

Uffici di Via Falcone

Uffici di Viale 1° Maggio e relative pertinenze;

Uffici di Via Puglia;

Biblioteca comunale di Via Parini;

Uffici di Via G. Bovio - ex Scuola Materna "P.A.M.Losito" – 1° piano

Immobile (ex Pretura) Via F. Rossi, angolo Via A. De Gasperi

Uffici attualmente utilizzati a piano terra e 1° piano dal Giudice di Pace

Uffici attualmente utilizzati dal Servizio Contenzioso e Legale

Corridoi, scalinata, bagni e pertinenze a piano terra e 1° piano

Superficie complessiva da sottoporre a pulizia giornaliera stimati in circa mq. 3.600

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di ampliare le superfici da pulire, in relazione ad eventuali variate esigenze, fino ad un massimo del 20% (venti per cento). In tal caso, la ditta aggiudicataria è obbligata ad eseguire la prestazione aggiuntiva allo stesso prezzo di aggiudicazione, secondo la seguente formula:

prezzo di aggiudicazione = prezzo al mq./annuo (x) mq. in gara

Nel caso in cui la prestazione aggiuntiva è limitata ad un mese, il valore (x) si divide per 12; se la prestazione aggiuntiva è limitata ad un giorno, il valore (x) si divide prima per 12 e, poi, per 22

ART.2 SOPRALLUOGO

La ditta aggiudicataria deve eseguire il servizio come richiesto dal Capitolato d'appalto, rispettando gli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente di imprese di pulizia e multi servizi e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali. Il servizio deve in ogni caso assicurare la perfetta pulizia dei locali ed aree, indipendentemente dalle condizioni in cui gli stessi si presentano.

Al fine della partecipazione alla gara sarà necessaria una adeguata conoscenza degli ambienti e delle superfici oggetto del servizio. A tale scopo è previsto il preventivo sopralluogo obbligatorio nelle sedi interessate dal servizio in parola per la necessaria valutazione delle condizioni generali e particolari nelle quali il servizio potrà svolgersi, nonché dei rischi e di ogni altro elemento che possa influire sul lavoro, le possibilità esistenti per i collegamenti alla rete elettrica ed idrica necessari per l'impiego delle attrezzature, esonerando l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico interessato, previo appuntamento con il Responsabile del Settore LL.PP., può visitare gli immobili oggetto dell'appalto tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. A seguito di sopralluogo verrà rilasciata attestazione di presa visione che **dovrà essere allegata alla documentazione di gara.**

ART.3 Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di **36 mesi**, con decorrenza dall'effettivo giorno di inizio del servizio che dovrà constare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza è esclusa la possibilità di rinnovo tacito. Pertanto alla fine del predetto periodo, l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso o costituzione in mora.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso finalizzata all'espletamento delle procedure di affidamento del nuovo appalto, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016. La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dalla Stazione appaltante, fatte salve eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara. L'impresa è obbligata ad accettare la proroga.

ART.4 Importo dell'appalto

Il servizio, da eseguirsi in lotto unico, dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se soci di cooperative.

Le offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutti gli immobili su elencati ed il servizio consisterà nella pulizia completa degli stessi immobili (superfici orizzontali e verticali, con relative pertinenze e superfici vetrate, comprese pareti, soffitti, controsoffitti, infissi perimetrali e non, finestre e relativi cassonetti, nonché i davanzali interni ed esterni, porte e vetrate, scale e corrimani, divisori, pareti mobili e divisorie, pavimenti, zoccolature, pale dei ventilatori a soffitto, tapparelle, persiane, tende veneziane, caloriferi e corpi scaldanti in genere, corpi illuminanti, mobili e arredi vari, quadri e targhe, ecc. e quant'altro presente in ciascun ambiente), secondo le modalità, prestazioni e frequenze indicate nel presente capitolato.

Si specifica che i dati riferiti alle metrature:

- ✓ sono calcolati al netto delle pareti,
- ✓ non sono soggetti a verifica, a meno che l'approssimazione del calcolo non presenti scostamenti per l'intero lotto, superiori al 5%.

L'appalto in oggetto è definito "**appalto di servizi**", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016. Il servizio avrà **durata di 36 mesi** (3 anni) dalla data del verbale di consegna ed inizio del servizio.

Importo in appalto: € 98.360,66, oltre IVA al 22% di cui:

a)	€ 96.393,45, oltre IVA	per servizi (soggetti a ribasso)
b)	€ 1.967,21, oltre IVA	per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)

Non verranno ammesse offerte riferite ad importi diversi rispetto a quello posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 il costo stimato della manodopera - ai soli fini dell'eventuale calcolo dell'anomalia - è pari ad € 73.278,69 (74,5% dell'importo a base d'asta).

Non verranno ammesse offerte riferite ad importi diversi rispetto a quello posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 il costo stimato della manodopera - ai soli fini dell'eventuale calcolo dell'anomalia - è pari ad € 73.278,69 (74,5% dell'importo a base d'asta).

L'importo di contratto sarà quello risultante dall'offerta della ditta che rimarrà aggiudicataria, oltre IVA nei termini di legge.

Nella determinazione dell'offerta economica, il concorrente dovrà comunque, tener conto degli altri oneri per la sicurezza (per rischi specifici o aziendali) che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, indicando la loro incidenza nell'importo offerto.

Le prestazioni del servizio sono finanziate con fondi del bilancio comunale.

Nell'esecuzione del servizio risultano attualmente impiegate dalla ditta appaltatrice n.3 unità lavorative, inquadrare nel secondo livello del CCNL – “ Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/ Multiservizi”.

ART.5 Procedura di gara, criteri e modalità di aggiudicazione

- **Procedura di scelta del contraente:** Procedura aperta gestita interamente tramite il portale EmPULIA (Centrale di acquisto della Regione Puglia).
- **Criterio di affidamento:** Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, da svolgere per via telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale EmPULIA (www.empulia.it) con i criteri di seguito indicati:

A) CRITERI QUALITATIVI (discrezionali)		<i>ponderazione</i>
1.	<i>Miglioramento della qualità del servizio offerto</i>	<i>25 su 100</i>
2.	<i>Misure di gestione ambientale</i>	<i>20 su 100</i>
3.	<i>Misure di sicurezza</i>	<i>15 su 100</i>
4.	<i>Innovatività dei servizi</i>	<i>15 su 100</i>
TOTALE:		75 su 100
B) CRITERI QUANTITATIVI (vincolati)		
1.	<i>Prezzo (ribasso sul prezzo)</i>	<i>25 su 100</i>
TOTALE		25 su100

Le proposte migliorative - espressamente finalizzate al miglioramento del servizio appaltato - dovranno riguardare i seguenti elementi:

- a.1) **Miglioramento della frequenza del servizio:** Incremento delle ore di servizio e delle modalità di esecuzione del servizio
- a.2) **Misure di gestione ambientale:** da illustrare tramite la redazione del “Piano gestionale del servizio” di cui all'art. 5.4 dei C.A.M. (D.M. 24.05.2012 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”);

a.3) **Misure di sicurezza:** da illustrare tramite la trasmissione del “Programma di formazione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008” di cui all’art. 5.4 dei C.A.M. (D.M. 24.05.2012 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”);

a.4) **Innovatività dei servizi:** p.e. utilizzo di attrezzature e macchine (da descrivere dettagliatamente), aspetti innovativi, ecc.

Le suddette proposte migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da poter individuare con semplicità ciascun elemento proposto, tramite relazioni descrittive costituite da non più di 5 (cinque) cartelle formato A4 per ogni criterio.

La proposta migliorativa dovrà avere un livello di definizione atto ad individuare compiutamente le migliori proposte dal concorrente.

Il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri di sicurezza. L’offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione delle attività oggetto della gara, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA.

In caso di offerte di pari valore si procederà al sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento.

Il servizio sarà affidato anche in presenza di unica offerta valida purchè ritenuta congrua.

Mentre la ditta aggiudicataria resta impegnata per effetto della prestazione dell’offerta, il Comune di Canosa di Puglia non assumerà verso questi obbligo alcuno, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti non avranno conseguito piena efficacia giuridica.

ART.6 Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Possono partecipare alla gara unicamente gli operatori economici (imprese singole, ATI, ecc.) in possesso dei necessari requisiti di carattere generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), che siano in grado di dimostrare idoneità professionale e capacità tecnica come segue:

1) Requisiti di idoneità professionale:

- a. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale ed esercizio di attività nel campo della “Pulizia di immobili ed uffici” o comunque attinenti all’appalto;
- b. Registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità (cfr. art. 5.2 D.M. 24.05.2012 – C.A.M. Pulizie).

I requisiti di cui sopra sono attestati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (N.B. dichiarazioni già contenute nell’istanza di partecipazione Allegato A.1). Al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato.

2) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- a. Aver effettuato servizi di pulizia di immobili per enti pubblici o assimilati, nel quinquennio 2013-2017, per un importo non inferiore ad € 90.000,00 (somma al netto di IVA) - con l’indicazione degli importi, delle date e degli Enti committenti, a tal fine, verranno presi in considerazione

Città di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta- Andria-Trani

IV Settore Lavori Pubblici, Manutenzione,

Beni Archeologici, Protezione Civile, Appalti e Contratti e Ambiente

Piazza Martiri del 23 Maggio – 76012 Canosa di Puglia - tel. 0883 610227

e-mail ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it

esclusivamente servizi di pulizia prestati presso enti pubblici (o enti assimilabili in quanto soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e D.Lgs. n. 50/2016);

- b. Possesso di personale, mezzi, attrezzature ed equipaggiamento tecnico idonei all'esecuzione dell'appalto ed in misura tale da garantire la continuità del servizio;
- c. Dichiarazione di almeno un istituto bancario (referenze bancarie) da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell'impresa concorrente in relazione all'importo della gara.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) sono attestati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (N.B. dichiarazioni già contenute nell'istanza di partecipazione Allegato A.1).

Al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato. Il requisito di cui alla lettera c) è attestato tramite dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e non può essere autocertificato.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di trasmissione dell'offerta.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 1 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.85 n.443), lettera c) (consorzi stabili) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti) del codice, sono tenuti ad indicare in sede di istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Al fine di consentire una verifica del rispetto del divieto di contestuale partecipazione alla gara e per uno snellimento della procedura, nel caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettera b), ed art. 45, comma 2, lettera c), d.lgs. 50/2016, il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, a fornire nella busta documenti l'elenco aggiornato dei soggetti consorziati (indicando denominazione e sede legale di ciascuno).

Ogni consorziato per il quale il consorzio concorre, pena l'esclusione del consorzio dalla gara, è tenuto a presentare "istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica" secondo il fac-simile di cui all'allegato A1- al bando, adeguatamente formulata in relazione alla partecipazione alla gara, nonché tanti fac-simile allegato A2- ove dovesse ricorrere il caso.

Permane il divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art.48 del D.Lgs.n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Non possono partecipare in nessun modo alla gara i concorrenti che:

- Si trovano in una delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Non siano in regola con la legge 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Si siano avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ovvero qualora il periodo di emersione non si sia concluso alla data di pubblicazione della gara;
- che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso negli ultimi 5 anni grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante che bandisce la gara (p.e. risoluzione contrattuale per gravi violazioni, ecc.);
- per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ART.7 Avvalimento

In attuazione della disposizione di cui all'art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si evidenzia che il nuovo codice dei contratti nel regolamentare l'istituto dell'avvalimento, ne limita l'utilizzo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (ex articolo 83, comma 1, lettere b e c), inclusa l'attestazione SOA (ex articolo 84) ed esclude in modo esplicito la possibilità di utilizzo per la dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità professionale (ex articolo 83, comma 1, lettera a).

Art. 8 - Tipologia dei servizi - Modalità di esecuzione

I servizi di pulizia nelle sedi indicate al precedente art. 1) oggetto del presente capitolato dovranno essere espletati giornalmente dal lunedì al venerdì di ogni settimana come segue:

- pulizia giornaliera di tutti gli ambienti (spazzare, passare lo straccio umido e spolveratura arredi);
- spazzatura giornaliera degli ingressi, scalinate con relative ringhiere e corridoi (spazzare e passare lo straccio umido);
- pulizia e detersione e risciacquo giornaliera dei pavimenti e servizi igienici;
- svuotamento giornaliero dei cestini e sostituzione sacchetti;
- detersione e risciacquo dei pavimenti di tutti gli ambienti (due volte per settimana);
- detersione e risciacquo degli ingressi, scalinate con relative ringhiere e corridoi (due volte per settimana);
- spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, suppellettili), (due volte per settimana);
- spolveratura a umido superfici verticali lavabili degli ingressi, delle scalinate, dei corridoi, davanzali e ringhiere scale (con cadenza trimestrale);
- pulizia dei vetri, degli infissi esterni e delle porte interne con rimozione di eventuali macchie e impronte di tutti i locali (con cadenza trimestrale);
- pulizia pareti, soffitti ed elementi radianti con rimozione di polvere e ragnatele di tutti i locali (con cadenza trimestrale);
- detersione e risciacquo del pavimento dell'aula consiliare compresa spolveratura a umido delle suppellettili (dopo ogni uso);

Città di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta- Andria-Trani

IV Settore Lavori Pubblici, Manutenzione,

Beni Archeologici, Protezione Civile, Appalti e Contratti e Ambiente

Piazza Martiri del 23 Maggio – 76012 Canosa di Puglia - tel. 0883 610227

e-mail ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it

- l'atrio coperto del Palazzo di Città e quello scoperto della sede di P.M., per mq. 200 circa, dovranno essere spazzati (con cadenza mensile);
- Pulizia dei locali destinati ad archivio situati a piano terra del Palazzo di Città, (spazzati e lavati), (con cadenza settimanale);
- svuotamento, all'occorrenza, dei contenitori per la raccolta differenziata mediante consegna, a chiamata, alla Ditta appaltatrice del servizio;
- interventi di pulizia non prevedibili, a seguito di eventi calamitosi o atmosferici, (su chiamata); servizio da assicurare entro un'ora dalla richiesta telefonica;

Art. 9 - Modalità tecnico - organizzative - Materiali d'uso, attrezzature

La Ditta si impegna alla rigorosa osservanza, tra gli altri obblighi di esecuzione di cui ai commi precedenti.

A carico della Ditta appaltatrice sono i seguenti oneri:

- 2) Fornitura di tutta l'attrezzatura e di tutto ciò che è indispensabile per una perfetta esecuzione del servizio: scope, scale, stracci, detergenti, disinfettanti, aspirapolvere, lucidatrici, e quanto altro necessario;
- 3) Fornitura dei materiali di consumo nei servizi, wc ed accessori: salviette asciugamani e carta igienica (esclusivamente carta riciclata del tipo ecologico), sapone liquido, ecc.;
- 4) I materiali, i detergenti e i disinfettanti, che dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo gli immobili e l'arredamento e comunque dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia e rientrare tra la categoria di prodotti altamente biodegradabili per uso professionale con marchio ECOLABEL, nel rispetto del green public procurement di cui alla L.R. 01.08.2006, n. 23 "Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto dei beni e servizi delle amministrazioni pubbliche" o, comunque, conformi all'art. 5.3 dei Criteri Ambientali Minimi di cui al del D.M. 24.05.2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" pubblicato su GURI n. 142 del 20.06.2012.

Il Committente ha la facoltà di proibire l'uso di materiali detergenti e disinfettanti il cui impiego, a suo insindacabile giudizio, venisse ritenuto dannoso per gli arredi e per gli stessi utenti.

Data l'importanza dell'attività e la conseguente riservatezza degli atti custoditi nei locali di che trattasi, la Ditta si obbliga ad impiegare per il servizio in questione solo personale professionalmente idoneo, istruito sulle operazioni da eseguire, moralmente responsabile, di assoluta affidabilità e correttezza, del quale operato risponderà personalmente il Rappresentante dell'Impresa. Il personale del Settore Lavori Pubblici è autorizzato e tenuto ad allontanare immediatamente dalle aree il personale della ditta che non rispetta le norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto senza che l'impresa possa avanzare rivalsa alcuna in ordine all'interruzione delle operazioni.

La ditta appaltatrice dovrà ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da leggi e regolamenti per la prevenzione degli infortuni; alla stessa fanno carico le protezioni e qualsiasi altro onere ed attrezzatura necessarie per l'esecuzione delle operazioni. L'impresa è tenuta all'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia ecc. nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso d'appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie. L'impresa deve applicare integralmente tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso con gli operai dipendenti.

L'impresa appaltatrice si impegna ad organizzare il servizio di pulizia a suo completo rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese relative sia alla manodopera sia ai materiali ed alle attrezzature occorrenti, di cui si approvigionerà a sua esclusiva cura.

Città di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta- Andria-Trani

IV Settore Lavori Pubblici, Manutenzione,

Beni Archeologici, Protezione Civile, Appalti e Contratti e Ambiente

Piazza Martiri del 23 Maggio – 76012 Canosa di Puglia - tel. 0883 610227

e-mail ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it

Sono a carico dell'appaltatore tutti i materiali di pulizia (detergenti, disinfettanti, detersivi, cere, strofinacci, guanti, sacchi per il conferimento di rifiuti compresi i sacchi per i cestini presenti negli uffici) e tutte le attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio di pulizia, nessuno escluso quali scope, stracci, aspirapolvere, macchina lavapavimenti, scale, etc.

Per tutte le pulizie dovranno essere usati esclusivamente prodotti ad alto potere disinfettante, non corrosivi e né tossici come l'acido cloridrico (HCL) ed ammoniaca (NH4), biodegradabili nella misura del 90% in conformità alle prescrizioni della normativa vigente, e comunque conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia, con divieto di uso di sostanze infiammabili e nocive e comunque dannose alla salute delle persone e delle cose. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose. E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo dell'appalto, calcolato sulla base del prezzo offerto dalla ditta, è onnicomprensivo e sarà pagato dal Comune alla ditta in rate mensili uguali posticipate, pari a un dodicesimo dell'importo annuo, su presentazione di regolare fattura elettronica, dopo aver accertato il regolare prestatato servizio.

Il corrispettivo del servizio (prezzo offerto dalla ditta appaltatrice) resta fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, salvo l'adeguamento di cui al successivo art.22.

L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo mensile dovuto, previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

In caso di DURC irregolare i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'impresa, la Stazione appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempimento, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

Nel corrispettivo sono ricompresi i materiali di consumo, le spese del personale e tutti i costi aggiuntivi, l'utile dell'impresa appaltatrice, l'utilizzo delle attrezzature e delle macchine industriali necessarie per il conseguimento dei risultati.

ART.11 Disciplina e orario di servizio

Il servizio viene svolto dall'impresa con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature, macchine e materiale, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a proprio rischio.

La pulizia dovrà avvenire al di fuori del normale orario lavorativo degli uffici comunali e il calendario di espletamento del servizio verrà stabilito ad avvenuta aggiudicazione e dettagliato in apposito prospetto che dovrà essere siglato per accettazione da entrambi le parti.

Gli orari di servizio saranno definiti con il Responsabile del Settore.

In caso di indizione di Elezioni e Referendum, per consentire l'espletamento del lavoro straordinario da parte del personale dipendente, la ditta dovrà effettuare il servizio di pulizia nelle ore che stabilirà l'Amministrazione e, se necessario, provvedere alla pulizia degli uffici anche nella giornata fissata per le votazioni. In caso di urgenza la ditta dovrà effettuare il servizio di pulizia dei bagni in orari che stabilirà l'Amministrazione.

La stazione appaltante potrà modificare le giornate di intervento di pulizia sulla base delle proprie esigenze funzionali e/o mutamenti organizzativi o normativi.

La ditta aggiudicataria potrà proporre per iscritto, ove lo ritenga necessario, eventuali variazioni di orario che dovranno essere altresì approvate per iscritto dal Responsabile del settore.

ART.12 Disposizioni sul personale addetto al servizio- clausola sociale

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad adibire all'espletamento del servizio, per tutti i giorni previsti, un numero di unità di personale idoneo ed adeguato alle necessità, al fine di eseguire un servizio efficiente e a regola d'arte.

L'impresa aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi integrativi stipulati tra sindacati territoriali (CCNL dei lavoratori di imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi).

Si stabilisce che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento di personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto indicato all'art.50 del D.Lgs. n.50/2016 in riferimento ai vigenti contratti d'appalto. L'appaltatore si impegna, pertanto, all'osservanza di tutte le leggi e norme previste dalla contrattazione collettiva vigente per le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi in materia di riassorbimento del personale destinato al servizio oggetto dell'appalto già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice.

L'impresa è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'impresa, inoltre, si obbliga a rispettare la normativa in materia di assunzione obbligatoria dei disabili.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, contributivi e previdenziali sono a carico dell'impresa appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Appaltante e di ogni indennizzo.

Gravano sull'impresa aggiudicataria le spese inerenti all'assistenza sanitaria che la stessa è tenuta a prestare in relazione alle mansioni svolte dai propri dipendenti.

Il personale dovrà vestire in modo uniforme e decoroso con idonea divisa e apposito cartellino di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice dovrà inviare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati per l'esecuzione dell'appalto. In detto elenco, a fianco di ciascuna unità lavorativa, dovrà essere indicato:

- posizione assicurativa;
- inquadramento livello del CCNL.
- orario giornaliero di inizio e di fine del servizio

Il personale addetto alle pulizie deve essere messo a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio in generale, con particolare riguardo alle mansioni ed operazioni da espletare e dovrà sempre tenere una condotta irreprensibile e consona all'ambiente nel quale è chiamato ad operare, dimostrando consapevolezza delle particolari circostanze cui dovrà far fronte. È facoltà dell'Amministrazione far allontanare dal servizio i dipendenti dell'impresa che, durante il lavoro s'intrattengono su questioni non inerenti le proprie mansioni. Il personale dell'impresa è quindi tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze inerenti l'organizzazione delle attività istituzionali di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dei propri compiti.

L'impresa deve provvedere alla sostituzione dei propri dipendenti nei confronti dei quali l'Amministrazione, per comprovate ragioni, abbia motivo di lamentela.

La sostituzione dovrà essere effettuata entro tre giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

L'impresa deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali in utilizzo.

Al fine della verifica della presenza del personale della ditta, le persone impiegate nel servizio svolto presso i locali, dovranno firmare, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro dell'impresa che questa si impegna a mettere a disposizione del Comune sin dall'inizio dell'appalto, su cui verranno annotati il giorno, il nominativo del personale che ha effettuato il servizio, l'orario di inizio e termine del servizio stesso, come da piano di servizio. Tale registro dovrà essere lasciato a disposizione in segreteria, per controlli da parte della ditta e del responsabile del contratto o suo delegato.

L'appaltatore dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale assente per malattia o ferie prima dell'inizio del servizio come da piano di servizio.

E' vietato il prolungamento del servizio al di fuori degli orari stabiliti dai piani di servizio.

ART.13 Formazione

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie del servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.

ART.14 Controlli periodici e verifiche

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad attivare un sistema di autocontrollo qualitativo per garantire la conformità del servizio alle prestazioni richieste.

E' richiesta la presenza minima mensile del Responsabile dell'appaltatore che, congiuntamente al referente dell'Amministrazione, provvederà a verificare lo stato di pulizia dei locali ed assumerà i necessari provvedimenti, qualora lo stato di pulizia rilevato non corrisponda agli standard richiesti.

ART.15 Codice di comportamento

La ditta appaltatrice si obbliga a far rispettare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canosa di Puglia, consultabile dal sito istituzionale del Comune, Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali, pena la risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto.

ART. 16 Responsabilità civile

L'impresa terrà indenne l'Amministrazione comunale dai danni eventualmente causati ai propri dipendenti o a proprie attrezzature o che comunque possano derivare a qualsiasi titolo da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Ente stesso.

L'impresa è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura che risultano arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni caso provvede, senza indugio ed a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. In caso di mancata reintegrazione dei danni causati per qualsiasi motivo dal proprio personale nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ovvero in caso di incapienza sul deposito cauzionale.

A tal fine l'impresa deve stipulare, a sua cura e spese, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, causati dal proprio personale a persone e a cose nello svolgimento del servizio di pulizia, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.

ART.17 Integrazione servizio

Nel caso che l'Ente Appaltante voglia estendere il servizio ad altri edifici oltre a quelli previsti dall'art.1, o acquisire altre prestazioni di pulizia oltre quelle previste dall'art.8, potrà affidare le stesse alla ditta appaltatrice. In tal caso il corrispettivo del servizio sarà integrato nella misura concordata tra le parti.

ART.18 Inadempienze e penalità

Per i fatti, le inadempienze o il mancato rispetto della disciplina di cui al presente Capitolato viene applicata per le inadempienze, ritenute lievi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, le seguenti penali:

da € 30,00 a € 60,00 (Fattispecie: mancata o insufficiente pulizia di un ufficio, ambiente; mancata o insufficiente pulizia di un bagno; mancato reintegro delle dotazioni di prodotti per l'igiene);

da € 90,00 a € 150 mancata o insufficiente pulizia di un intero settore (più uffici o ambienti contemporaneamente) in base all'ampiezza;

Per sospensione immotivata del servizio per una sola giornata viene applicata la penale di € 200,00, fatti salvi ulteriori diritti (risoluzione, danno, ecc.);

La recidiva di tutte le succitate infrazioni comporta una penale doppia rispetto a quella precedentemente applicata.

In caso di ritardo nell'inizio del servizio è dovuta una penale pari a 250 Euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista (fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento).

Avverso la formale contestazione di addebito e la relativa penalità, l'appaltatore potrà proporre memoria difensiva entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvio del procedimento per l'applicazione della penale. Il Responsabile del Settore adotterà quindi il provvedimento definitivo. La penale, applicata andrà a ridurre il corrispettivo in sede di liquidazione e di conseguenza l'importo della prima fattura pervenuta al Comune successivamente alla comunicazione della penale.

In ogni caso è nel diritto del Comune eseguire direttamente o tramite terzi il mancato, incompleto o il trascurato servizio, a spese dell'impresa inadempiente, con recupero delle somme spese in sede di liquidazione di fatture.

Il Responsabile comunale ha la facoltà di esigere dall'appaltatore, in alternativa all'applicazione di una penale, uno o più interventi "a compensazione". Tali prestazioni dovranno essere rese nel termine e con le modalità stabilite dal Responsabile comunale e non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo in quanto finalizzate a colmare una violazione degli obblighi contrattuali.

ART.19 Risoluzione del contratto

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, lo stesso Comune avrà la facoltà, previa intimazione scritta alla ditta, di risolvere con immediatezza il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della ditta e salva l'applicazione delle penali applicabili incamerando la cauzione definitiva, con riserva del risarcimento dei danni.

ART.20 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 l'impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto dovrà costituire la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere validità temporale pari alla durata del contratto

La cauzione resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato soltanto a conclusione del servizio, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Settore, in sede di liquidazione della fattura riferita all'ultima rata mensile del periodo di affidamento.

In caso di decadenza dell'Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.

La cauzione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune.

Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le disposizioni del citato art.103.

ART.21 Divieto di cessione - Subappalto

E' assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi del D.Lgs.50/2016, art.105, comma1.

E' fatto divieto alla ditta affidataria di subappaltare, anche parzialmente il servizio. L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto, in considerazione della particolarità degli ambienti e tenuto conto della necessità di assicurare la dovuta riservatezza circa i documenti ed i dati ivi contenuti, presenti nei vari uffici comunali trattandosi di servizio privo di attività accessorie e di elementi qualitativi ed organizzativi da conferire in subappalto.

ART.22 Adeguamento del corrispettivo

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ed equità o una revisione del prezzo medesimo, si dispone la possibilità di revisionare i prezzi, in conformità con le disposizioni di cui all'art.106 comma 1 del d.lgs.50/2016 qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 10% del complessivo convenuto. La revisione sarà accordata solo per quella differenza del 10%.

ART.23 Interruzione del servizio per sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, in via preventiva e tempestiva. In tal caso l'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.

I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'appaltatore verranno detratti dal corrispettivo contrattuale.

ART.24 Disposizioni in materia di sicurezza

Le prestazioni dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni, sia per quanto concerne il personale dipendente della ditta, sia per eventuali danni che possano derivare al personale del Comune, o a terzi per diretta responsabilità del servizio di pulizia espletato. La ditta deve comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del "Servizio prevenzione e protezione" ai sensi dell'art.31 e seg. Del D.Lgs.81 sopra richiamato.

La ditta dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare, esigerà dal proprio personale l'osservanza della normativa di sicurezza e dai propri preposti che tale osservanza venga costantemente mantenuta.

La ditta dovrà rispettare e far rispettare dal suo personale tutte le procedure interne in materia di prevenzione e protezione dai rischi e di tutela ambientale adottate nell'ambito delle aree del Comune.

Il Comune ha preventivamente redatto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che si allega sotto la lettera "A" relativamente a tutte le strutture. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso Comune, anche su proposta della ditta, in caso di modifiche ed integrazioni di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

ART.25 Stipula del contratto

Il prezzo pattuito sarà comprensivo di tutte le retribuzioni del personale di pulizie e di controllo e relativi oneri riflessi, nonché del materiale di pulizia, delle apparecchiature e degli oneri della sicurezza, niente escluso.

Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto, comprese quelle di bollo, registrazione, diritti di segreteria e ogni altra spesa accessoria sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.

Sono, altresì, a carico della Ditta tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A.

Rimangono, invece, a carico di questa Amministrazione le spese di acqua ed elettricità necessarie al normale svolgimento delle prestazioni richieste.

ART.26 Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di risoluzione di diritto del presente contratto la ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 9 della L.136/2010 e s.m.i. e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Il contraente ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

ART.27 Altre informazioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua. L'Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere

ART.28 Trattamento dei dati personali

Si informa, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

ART. 29 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto di appalto del servizio oggetto del presente capitolato, il foro competente è quello di Trani.

ART.30 Rinvio a norme vigenti

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente ed alle norme del Codice civile.

Firmato digitalmente
Il Dirigente del IV Settore
Ing. Sabino Germinario